
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Notifica che non va a buon fine e tempestività

E' tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza de 13.2.2014, n. 3356

...omissis...

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327 e 330 c.p.c..

Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dato un'interpretazione errata del sistema; ed infatti i principi richiamati a proposito dell'inesistenza della notifica e della tardività dell'impugnazione possono valere in presenza di un'impugnazione proposta entro il termine lungo, quando la parte ha avuto comunque a disposizione l'intero lasso di tempo successivo al deposito della sentenza. Simile ricostruzione non può adattarsi al caso del termine breve per proporre il gravame. La Corte territoriale non avrebbe tenuto nella giusta considerazione il fatto che la società Farnos aveva correttamente notificato l'appello presso il domicilio eletto dei procuratori costituiti, in quanto pochi giorni prima la sentenza di primo grado era stata notificata, a cura della società Gxxxd, indicando come domicilio proprio quello studio legale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360

c.p.c., comma 1, n. 5) contraddittorietà della motivazione.

Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe caduta in contraddizione in quanto, dopo aver indicato le norme da applicare nel caso di specie, ha poi dichiarato l'inammissibilità dell'appello senza considerare che alla società xxs non poteva imputarsi alcuna negligenza; la sentenza stessa, infatti, da conto che la società xx risultava domiciliata come in atti, ossia proprio nel domicilio dove era stata tentata la prima notifica dell'atto di appello.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.

3.1. La Corte torinese ha richiamato, a sostegno della propria decisione di inammissibilità dell'appello proposto dalla sxxxx, alcune pronunce di questa Corte, fra le quali la sentenza 15 settembre 2003, n. 13524, secondo cui, in caso di trasferimento di domicilio da parte del destinatario dell'impugnazione, la notifica nel luogo originario non andata a buon fine è da considerare inesistente e, come tale, non suscettibile di alcuna sanatoria. Ciò comportava che la seconda notifica, conclusasi con esito positivo, era da ritenere tardiva siccome avvenuta dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado da parte della società xxx 3.2. Tale conclusione non può essere condivisa.

Successivamente al deposito della sentenza oggi impugnata, infatti, questa Corte ha avuto modo di tornare in più occasioni sull'argomento, in particolare con le due sentenze delle Sezioni Unite 18 febbraio 2009, n. 3818, e 24 luglio 2009, n. 17352. Dalla lettura congiunta e coordinata di queste due pronunce emerge con chiarezza che l'obbligo del procuratore di eleggere un domicilio e di comunicarne i successivi mutamenti è previsto dalla legge professionale soltanto nel caso di svolgimento dell'attività difensiva al di fuori della circoscrizione di assegnazione; mentre in ambito locale le annotazioni previste nell'albo professionale sono sufficienti a soddisfare le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore. Ciò in quanto sussiste a carico delle parti un onere di diligenza circa l'effettività del domicilio del difensore al quale viene indirizzato l'atto di impugnazione, onere al quale corrisponde l'assunzione da parte del notificante del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo (così la sentenza n. 3818 del 2009 cit.).

In altre parole, l'adempimento dell'onere di diligenza suddetto fa sì che il controllo dell'albo professionale sia sufficiente a garantire la corretta individuazione del domicilio, anche in caso di mutamenti, in relazione ai difensori iscritti all'albo del tribunale davanti al quale si svolge la causa, mentre può non essere sufficiente in caso di parte che è assistita da difensore esterno al circondario di quel tribunale, il quale ha la facoltà di scelta nell'elezione di domicilio e, di conseguenza, l'obbligo di comunicarne i relativi mutamenti che la controparte non potrebbe conoscere tramite l'albo professionale.

...omissis...

Nella specie, pertanto, trattandosi di due procuratori esercenti in un circondario diverso da quello di assegnazione, non c'era alcun dubbio - come bene chiarisce la sentenza delle Sezioni Unite n. 17352 del 2009 cit. - che essi avessero l'obbligo di comunicare la variazione di domicilio; obbligo ancora più stringente - se così si può dire - in considerazione del fatto che pochi giorni prima gli xxx avevano notificato la sentenza di primo grado

dichiarandosi domiciliati come in atti. Nessun addebito di negligenza, pertanto, può essere mosso alla società xxx per aver tentato la prima notifica in quello che, oltre tutto, era il domicilio indicato ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., valido ai fini della notifica dell'impugnazione; l'appellante, infatti, poteva del tutto ragionevolmente fare affidamento sul fatto che quello indicato nella notifica della sentenza fosse (ancora) il domicilio eletto.

3.3. Deve dunque trovare applicazione il principio di diritto, formalmente enunciato dalla menzionata sentenza n. 17352 del 2009, secondo cui in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (principio ribadito, tra le altre, dalle recenti sentenze 19 ottobre 2012, n. 18074, e 11 settembre 2013, n. 20830; v. pure, in relazione ad una fattispecie in tutto simile a quella odierna, la sentenza 26 marzo 2012, n. 4842).

L'appello della società xxxx quindi, notificato la seconda volta, come si è detto, in data 30 dicembre 2004, ossia appena sette giorni dopo la prima notifica, doveva essere considerato tempestivo, trattandosi di un procedimento notificatorio intrapreso nei termini di legge, inizialmente non andato a buon fine per circostanze non imputabili al richiedente e concluso positivamente, entro un termine ragionevole, senza soluzione di continuità processuale.

4. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di appello determina l'assorbimento del terzo, relativo ai limiti della proponibilità della domanda di rivalsa ai sensi della L. n. 52 del 1991, art. 6 in quanto ragioni di coerenza interna del processo consigliano di rimettere al giudice di rinvio l'esame dell'intera controversia, senza i condizionamenti derivanti dalla decisione assunta sul punto dalla sentenza d'appello oggi esaminata.

5. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione personale, la quale procederà, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, all'esame dell'appello della società xxxx erroneamente dichiarato inammissibile.

Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbe il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2014